

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone ss. B - Tel/Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

COPIA 9805/PT

A.M.A.T. - Passatore	Piq. Arrivo n. 1997	Dirigente Ammin. vo F.F.	Area Informatica	Area Legale	Area Personale	Area Movimento	Area Tecnica	Ufficio Ragioneria	Ufficio Prod. del Traffico	Ufficio Segreteria	Ufficio Contratti
----------------------	---------------------	--------------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------------	----------------------------	--------------------	-------------------

per il Sig. Castellano Rosario, nato il 9/10/1951, elettiva-
mente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv.
Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio
Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a mar-
gine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del
suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via
Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di
conducente di linea, matricola 115828.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla
convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato
dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica caren-
za di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavo-
rativa ininterrotta per la settimana successiva, andando co-
munque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento
del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella
misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio ana-
litico che costituisce parte integrante del ricorso e che

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzione,
ed in quello eventuale di oppo-
sizione, conferendoVi ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transigere, quistanza-
re, chiamare in causa terzi,
spiegare domande riconvenzionali,
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

21/4/97
Castellano Rosario

È autentico

[Signature]

[Signature]
MOD. A
N. 1997
L. 5.920
21 MAG. 1997
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 10/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 11.270.207= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro
n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 11.270.207*, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellato del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulla parizioni sub

~~a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente
richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero
che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'o-
nere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tan-
gredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile
Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio,
Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare
nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta
l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliera
operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istrutto-
rio espressamente riservato.~~

~~Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso
gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuizio-
ne settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione
espressamente riservata.~~

Taranto li 18/4/1997 Avv. A. M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

~~letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,~~

FISSA

~~l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'u-
dienda di discussione del 2.4.98 ore 10,00, invitando le
parti a comparire personalmente.~~

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notifi-
carsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente
decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 29.4.97

l.to Il Pretore

l.to Il Cancelliere

BORRELLI

Copia conforme all'originale

Taranto 12 MAG. 1997



IL CANCELLIERE

22/11

ANNO 1981

10

CASSELLANO ROSARIO M VZO

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO	1	28085 =	28085
" MARZO	4	28085 =	112.340
" APRILE	3	28.085 =	84.255
" MAGGIO	5	29.200 =	146.000
" GIUGNO	4	29.200 =	116.800
" LUGLIO	5	29.200 =	146.000
" AGOSTO	4	30.551 =	122.204
" OTTOBRE	3	30.551 =	91.653
" NOVEMBRE	3	31.268 =	93.804
MESE M DICEMBRE	4	31.268 =	125.072
			1.065.213

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	31.321 =	125.284
" FEBBRAIO	4	32.037 =	128.148
" MARZO	3	32.037 =	96.111
" MAGGIO	3	32.993 =	98.979
" APRILE	4	32.993 =	131.972
" GIUGNO	2	36.103 =	72.206
" LUGLIO	5	37.138 =	185.690
" AGOSTO	2	37.138 =	74.276
" SETTEM.	4	37.138 =	148.552
MESE M OTTOBRE			

			UNITARIO	
MESE M	NOVEMBRE	RIPOSO NON SOBUTO	2	38,173 = £ 76,346
"	DICEMBRE	"	2	38,173 = £ 76,346
				£ 1,213,910

			UNITARIO	
ANNO	1983			
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON SOBUTO	3	39,150 = £ 117,450
"	FEBBRAIO	"	1	40,057 = £ 40,057
"	MARZO	"	1	40,057 = £ 40,057
"	APRILE	"	1	40,437 = £ 40,437
"	MAGGIO	"	4	42,019 = £ 168,076
"	GIUGLIO	"	1	42,019 = £ 42,019
"	AGOSTO	"	2	42,599 = £ 85,198
"	SETTEMBRE	"		
"	OCTOBRE	"		
"	NOVEMBRE	"		
"	DICEMBRE	"		
				£ 533,794

			UNITARIO	
ANNO	1984			
MESE M	FEBBRAIO	RIPOSO NON SOBUTO	2	43,153 = £ 86,306
"	MARZO	"	1	43,153 = £ 43,153
"	APRILE	"	1	43,606 = £ 43,606
"	MAGGIO	"	1	44,841 = £ 44,841
"	GIUGLIO	"	2	45,294 = £ 90,588
"	AGOSTO	"	1	45,294 = £ 45,294
"	SETTEMBRE	"	1	45,748 = £ 45,748
"	OCTOBRE	"		
"	NOVEMBRE	"		
"	DICEMBRE	"		
				£ 399,536

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M	APRILE	RIPOSO NON GODUTO	1	46,202 =	46,202
"	GIUGNO	"	1	47,108 =	46,202
"	LUGLIO	"	2	47,108 =	94,216
"	AGOSTO	"	1	50,337 =	50,337
MESE M	SETTEM.	"	3	50,337 =	151,011
					387,968

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M	AGOSTO	RIPOSO NON GODUTO	2	52,831 =	105,662
"	SETTEM.	"	2	52,831 =	105,662
"	OTTOBRE	"	3	52,831 =	158,493
					369,817

1987

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	53,562 =	53,562
"	FEBBRAIO	"	1	53,562 =	53,562
"	LUGLIO	"	1	55,470 =	55,470
"	AGOSTO	"	1	56,486 =	56,486
"	SETTEM.	"	3	56,486 =	169,458
"	OTTOBRE	"	1	56,486 =	56,486
"	NOVEMBRE	"	2	57,183 =	114,366
"	DICEMBRE	"	3	57,183 =	171,549
					730,939

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 2 58,616 = £ 117,232

u FEBBRAIO u 1 58,616 = £ 58,616

u MARZO u 1 58,616 = £ 58,616

u APRILE u 5 58,616 = £ 293,080

u MAGGIO u 3 60,850 = £ 182,550

u GIUGNO u 3 60,850 = £ 182,550

u LUGLIO u 2 60,850 = £ 121,700

u SETTEM. u 5 60,850 = £ 304,250

u OTTOBRE u 3 60,850 = £ 182,550

u NOVEMBRE u 4 61,598 = £ 246,392

u DICEMBRE u 3 61,598 = £ 184,794

£ 1,932,330

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 3 61,899 = £ 185,697

FEBBRAIO 1 61,899 = £ 61,899

MARZO 1 61,899 = £ 61,899

MAGGIO 2 62,894 = £ 125,788

GIUGNO 1 62,894 = £ 62,894

LUGLIO 1 62,894 = £ 62,894

AGOSTO 4 63,966 = £ 255,864

£ 816,935

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 1 72.013 = £ 72.013

" MARZO " 1 72.013 = £ 72.013

" APRILE " 3 72.013 = £ 216.039

" MAGGIO " 3 73.179 = £ 219.537

" GIUGNO " 3 73.179 = £ 219.537

" LUGLIO " 1 73.179 = £ 73.179

" SETTEM. " 5 73.179 = £ 365.895

" OTTOBRE " 1 73.179 = £ 73.179

" NOVEMBRE " 2 74.272 = £ 148.544

" DICEMBRE " 1 74.272 = £ 74.272

£ 1.534.208

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 2 77.213 = £ 154.426

" MARZO " 1 77.213 = £ 77.213

" APRILE " 3 77.213 = £ 231.639

" MAGGIO " 5 78.718 = £ 393.590

" GIUGNO " 2 78.718 = £ 157.436

" LUGLIO " 3 78.718 = £ 236.154

" AGOSTO " 1 78.965 = £ 78.965

" SETTEM. " 2 78.965 = £ 157.930

MESE	M	OTTOBRE	RIPOSO NON SOBUTO	4	78,965 =	£	315,860
------	---	---------	-------------------	---	----------	---	---------

"		NOVEMBRE	"	3	80,224 =	£	240,672
---	--	----------	---	---	----------	---	---------

"		DICEMBRE	"	3	80,224 =	£	240,672
---	--	----------	---	---	----------	---	---------

£ 2,284,557

RIEPILOGO

ANNO 1981 = £ 1,066,213

" 1982 = £ 1,213,910

" 1983 = £ 533,794

" 1984 = £ 399,536

" 1985 = £ 387,968

" 1986 = £ 369,817

" 1987 = £ 730,939

" 1988 = £ 1,932,330

" 1989 = £ 816,935

" 1990 = £ 1,534,208

ANNO 1991 = £ 2,284,557

£ 11,270,204

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

del *U. Juncaro Raffaele* capo
ufficio delle segretarie *Roberta* alle
intese *etc.*

AG 1997

22 MAG. 1997

ARTURO SANTABADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Col. A

9796/04

Ricorso di lavoro

A. M. A. T. - TARANTO
 Prot. Arrivo n° 6001
 del 22 MAG. 1997
 Dirigente Ammin.vo F.F. ☐
 Area Informatica ☐
 Area Legale ☐
 Area Personale ☐
 Area Movimento ☐
 Area Tecnica ☐
 Ufficio Ragioneria ☐
 Ufficio Prod. del Traffico ☐
 Ufficio Segreteria ☐
 Ufficio Contratti ☐
 _____ ☐
 _____ ☐
 _____ ☐

• **Contra**

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzione,
ed in quello eventuale di oppo-
sizione, conferendoVi ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transigere, quietanza-
re, chiedere in carica i razi,
spiegare domande riconvenzionali,
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

Valente 18/6/91
Velhore 18/6/91
E' centrare
D



CO-
nto

21 MAG. 1997
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art. 16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche,

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 19.752.539= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro
n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1983 - 1991,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 19.752.539=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliera operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1997

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 8.4.98 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 30.4.91

Il Pretore

f.to Il Cancelliere

BORRELLI

Copia conforme all'originale

Taranto 12 MAG 1991



IL CANCELLIERE

22M

ANNO 1983 VALLONE GIUSEPPE

			UNITARIO	
MESE M	GENNAIO-RIPOSO-NON GODUTO	(3)	37.453 = £	112.359
h	MARZO	h	(1) 38.360 = £	38.360
h	APRILE	h	(1) 38.360 = £	38.360
h	AGOSTO	h	(3) 39.493 = £	118.479
h	SETT.	h	(3) 39.493 = £	118.479
h	OTTOBRE	h	(1) 39.493 = £	39.493
h	NOVEMBRE	h	(1) 40.173 = £	40.173
MESE M	DICEMBRE	h	(2) 40.173 = £	80.346
				£ 586.049

ANNO 1984

			UNITARIO	
MESE M	GENNAIO RIPOSO NON-GODUTO	(1)	40.173 = £	40.173
h	FEBBRAIO	h	(2) 40.627 = £	81.254
h	MARZO	h	(2) 40.627 = £	81.254
h	MAGGIO	h	(1) 41.080 = £	41.080
h	GIUGNO	h	(3) 42.315 = £	126.945
h	LUGLIO	h	(1) 42.315 = £	42.315
h	AGOSTO	h	(5) 42.768 = £	213.840
h	SETT.	h	(2) 42.768 = £	85.536
h	OTTOBRE	h	(3) 42.768 = £	128.304
MESE M	NOVEMBRE	h	(3) 44.031 = £	132.093

NO 1984

UNITARIO

(2)

MESE DI DICEMBRE RIPOSO NON GODUTO (1) 44,031 = £ 44,031
£ 1.016.825

ANNO 1985

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	44,031 = £ 88,062
h FEBBRAIO h	3	44,485 = £ 133,455
h MARZO h	3	44,485 = £ 133,455
h APRILE h	2	44,485 = £ 88,970
h MAGGIO h	2	45,392 = £ 90,784
h GIUGNO h	3	45,392 = £ 136,176
h LUGLIO h	3	45,392 = £ 136,176
h AGOSTO h	5	47,577 = £ 237,885
h SETTEMBRE h	5	47,577 = £ 237,885
h OTTOBRE h	4	47,577 = £ 190,308
h NOVEMBRE h	4	47,803 = £ 191,212
MESE DI DICEMBRE h	3	47,803 = £ 143,409
		£ 1.807.777

ANNO 1986

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	5	47,803 = £ 239,015
h FEBBRAIO h	5	47,803 = £ 239,015
h MARZO h	3	47,803 = £ 143,409
MESE DI APRILE h	4	47,803 = £ 191,212

A1

(3)

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M	MAGGIO	RIPOSO NON GODUTO	4	48,473 =	£ 193,892
h	GIUGNO	h	5	48,473 =	£ 242,365
h	AGOSTO	h	5	49,876 =	£ 249,380
h	SETTEMBRE	h	5	49,876 =	£ 249,380
h	OTTOBRE	h	5	49,876 =	£ 249,380
h	NOVEMBRE	h	3	51,561 =	£ 154,683
MESE M	DICEMBRE	h	1	51,561 =	£ 206,244
					£ 2.357.975

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	51,552 =	£ 154,656
h	FEBBRAIO	h	4	51,552 =	£ 206,208
h	MARZO	h	4	51,552 =	£ 206,208
h	APRILE	h	3	52,652 =	£ 157,956
h	MAGGIO	h	4	53,340 =	£ 213,360
h	GIUGNO	h	3	53,340 =	£ 160,020
h	LUGLIO	h	4	53,360 =	£ 213,440
h	AGOSTO	h	5	53,360 =	£ 266,800
h	SETTEMBRE	h	4	53,360 =	£ 213,444
h	OTTOBRE	h	3	53,360 =	£ 160,080
h	NOVEMBRE	h	3	54,058 =	£ 162,174
MESE M	DICEMBRE	h	4	54,058 =	£ 216,232

£ 2.270.510

(14)

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	(5)	55,321 = £ 276,605
h	FEBBRAIO	h	(3)	55,321 = £ 165,963
h	MARZO	h	(4)	55,321 = £ 221,284
h	APRILE	h	(3)	55,321 = £ 165,963
h	MAGGIO	h	(3)	57,555 = £ 172,665
h	GIUGNO	h	(4)	57,555 = £ 230,220
h	LUGLIO	h	(4)	57,556 = £ 230,224
h	AGOSTO	h	(4)	57,556 = £ 230,224
h	SETTEMBRE	h	(4)	57,556 = £ 230,224
h	OTTOBRE	h	(5)	57,556 = £ 287,480
h	NOVEMBRE	h	(3)	59,356 = £ 178,068
MESE M	DICEMBRE	h	(5)	59,356 = £ 296,780
				£ 2.686.000

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	(5)	59,656 = £ 298,280
h	FEBBRAIO	h	(3)	59,656 = £ 178,968
h	MARZO	h	(2)	59,656 = £ 119,312
h	MAGGIO	h	(3)	60,652 = £ 181,956
h	GIUGNO	h	(3)	60,652 = £ 181,956
MESE M	LUGLIO	h	(2)	60,652 = £ 121,304

ANNO 1989

UNITARIO

(5)

MESE M	AGOSTO	RIPOSO NON GODUTO	4	60.551 = £	242.604
h	SETTEMBRE	h	4	60.551 = £	242.604
h	OTTOBRE	h	5	65.585 = £	327.925
h	NOVEMBRE	h	4	66.512 = £	266.048
MESE M	DICEMBRE	h	4	66.512 = £	266.048
					£ 2.427.005

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	5	67.761 = £	338.805
h	FEBBRAIO	h	4	67.761 = £	271.044
h	MARZO	h	3	67.761 = £	203.383
h	APRILE	h	4	67.761 = £	271.044
h	MAGGIO	h	4	68.926 = £	275.704
h	GIUGNO	h	3	68.926 = £	206.778
h	LUGLIO	h	4	68.926 = £	275.704
h	AGOSTO	h	6	68.926 = £	413.556
h	SETTEMBRE	h	5	68.926 = £	344.630
h	OTTOBRE	h	5	68.926 = £	344.630
h	NOVEMBRE	h	4	71.384 = £	285.536
MESE M	DICEMBRE	h	3	71.384 = £	214.152
					£ 3.444.966

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	(5)	73,314 = £	336,570
"	FEBBRAIO	"	(3)	73,314 = £	219,942
"	MARZO	"	(4)	73,314 = £	293,256
"	APRILE	"	(2)	73,314 = £	146,628
"	MAGGIO	"	(3)	74,787 = £	224,361
"	GIUGNO	"	(4)	74,787 = £	299,148
"	LUGLIO	"	(5)	74,787 = £	373,935
"	AGOSTO	"	(4)	74,787 = £	299,148
"	SETTEMBRE	"	(4)	74,787 = £	299,148
"	OTTOBRE	"	(4)	74,787 = £	299,148
MESE M	NOVEMBRE	"	(4)	76,020 = £	304,080
					£ 3.095,364

RIEPILOGO

ANNI	1983 = £	586,049	ANNI	1989 = £	2,427,005
"	1984 = £	1,016,825	"	1990 = £	3,444,966
"	1985 = £	1,807,777	"	1991 = £	3,095,364
"	1986 = £	2,357,975			
"	1987 = £	2,330,578	TOTALE	£	19,752,539
ANNI	1988 = £	2,686,000			

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

corrente in Taranto via C. Battisti n. 637, mediante consegna
a mani del H. Giovanni Raffaele capo
ufficio sig. Giovanni, subito delle
disposizioni
1422 MAG. 1997

22 MAG. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNICO
CORTE DI APPELLO DI LUGO
SEZIONE DISAGGIATA DI TRIESTE

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. *Granio Nicola*, nato il 21/03/1953, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 145687.

B - Nel periodo dal 1982 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo .

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Copia

9793/97

A.T. - TARANTO	
n. 6002	
22 MAG. 1997	
Amministrativo F.F.	☐
Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi
difendermi in ogni fase e grado
del presente giudizio, e
quello successivo di esecuzione
ed in quello eventuale di opposizione,
conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa
quella di accettare o meno, a
re, chiamare in causa terzi,
spiegare domande riconvenzionali,
nonché di compiere tutti gli atti
del giudizio. Eloggio
domicilio nel Vs. studio.

Taranto 17/6/92

Granio Nicola

È autentico

[Signature]

[Signature]

21 MAG. 1997
UFFICIO GIUDIZIARIO

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 10/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorativo, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.8.065.863= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984; Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/Atinom s.p.a.; confermate dalla sentenza n. 910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1982 - 1991,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 8.065.863=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1997

Avv. A. N. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 24-XI-97 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 13.5.97

Il Pretore

f.to Il Cancelliere

PARRA

Peculi

Copia conforme all'originale

Taranto 16 MAG. 1997



IL CANCELLIERE

22

ANNO 1982 GRANIO NICOLA		UNITARIO	
MESE M	MARZO RIPOSO NON GODUTO	2	30,865 = £ 61,730
"	"	3	30,865 = £ 92,595
"	APRILE	3	35,580 = £ 106,740
"	AGOSTO	3	35,580 = £ 106,740
"	SETTEM.	3	36,615 = £ 109,845
MESE M	NOVEMBRE		£ 177,650

ANNO 1983		UNITARIO	
MESE M	MARZO RIPOSO NON GODUTO	1	38,399 = £ 38,399
"	"	1	38,399 = £ 38,399
"	APRILE	1	39,079 = £ 39,079
"	GIUGNO	1	39,079 = £ 39,079
"	LUGLIO	2	39,532 = £ 79,064
"	AGOSTO	2	39,532 = £ 79,064
"	SETTEM.	1	39,532 = £ 39,532
"	OTTOBRE	2	40,212 = £ 80,424
MESE M	DICEMBRE		£ 133,040

ANNO 1984		UNITARIO	
MESE M	APRILE RIPOSO NON GODUTO	1	41,495 = £ 41,495
"	"	1	41,948 = £ 41,948
"	MAGGIO	1	43,183 = £ 43,183
"	LUGLIO	1	44,090 = £ 44,090
"	DICEMBRE		£ 170,716

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M FEBBRA. RIPOSO NON SOGGETTO	1	44.544 =	£ 44.544
" APRILE	1	44.544 =	£ 44.544
" LUGLIO	1	45.450 =	£ 45.450
" AGOSTO	2	47.635 =	£ 95.270
MESE M SETTEM.	2	47.635 =	£ 95.270
			£ 395.078

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M AGOSTO RIPOSO NON SOGGETTO	1	50.900 =	£ 50.900
	1	51.631 =	£ 51.631
MESE M MARZO			£ 102.531

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M MARZO RIPOSO NON SOGGETTO	1	51.631 =	£ 51.631
" MAGGIO	2	53.419 =	£ 106.838
" GIUGNO	1	53.419 =	£ 53.419
" LUGLIO	2	53.439 =	£ 106.878
" SETTEM.	6	53.439 =	£ 320.634
" OTTOBRE	2	53.439 =	£ 106.878
" NOVEMBRE	2	54.136 =	£ 108.272
MESE M DICEMBRE	1	54.136 =	£ 54.136
			£ 908.686

ANNO 1988

UNITARIO

MESE IN GENNAIO RIPOSO NON GODUTO

2 56.472 = £ 112.944

u MARZO u

3 56.472 = £ 169.416

u APRILE u

1 56.472 = £ 56.472

u MAGGIO u

1 58.706 = £ 58.706

u GIUGNO u

2 58.706 = £ 117.412

u LUGLIO u

3 58.706 = £ 176.118

u AGOSTO u

2 58.706 = £ 117.412

u SETTEM. u

2 58.706 = £ 117.412

u OTTOBRE u

3 58.707 = £ 176.121

u NOVEMBRE u

3 59.454 = £ 178.362

MESE IN DICEMBRE u

1 59.454 = £ 59.454

£ 1,339,834

ANNO 1989

UNITARIO

MESE IN FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO

2 59.751 = £ 119.502

u MARZO u

2 59.751 = £ 119.502

u MAGGIO u

3 60.447 = £ 182.241

u LUGLIO u

3 60.446 = £ 182.238

u AGOSTO u

2 60.746 = £ 121.492

u SETTEM. u

2 60.746 = £ 121.492

u OTTOBRE u

1 65.680 = £ 65.680

u NOVEMBRE u

3 66.607 = £ 199.821

MESE IN DICEMBRE u

1 66.607 = £ 66.607

£ 1,178,575

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	2	69.243 = £	138.486
"	FEBBRAIO	"	2	69.243 = £	138.486
"	MARZO	"	1	69.243 = £	69.243
"	APRILE	"	4	69.243 = £	276.972
"	MAGGIO	"	3	70.409 = £	211.227
"	GIUGNO	"	1	70.409 = £	70.409
"	LUGLIO	"	2	70.409 = £	140.818
"	AGOSTO	"	1	71.502 = £	71.502
MESE M	DECEMBRE	"			£ 1.117.143

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	73.431 = £	293.724
"	FEBBRAIO	"	1	73.431 = £	73.431
"	MARZO	"	3	73.431 = £	220.293
"	APRILE	"	2	73.431 = £	146.862
"	MAGGIO	"	3	74.904 = £	224.712
"	GIUGNO	"	2	74.904 = £	149.808
"	LUGLIO	"	3	74.904 = £	224.712
"	AGOSTO	"	2	74.904 = £	149.808
"	SETTEMBRE	"	3	74.904 = £	224.712
"	OTTOBRE	"	2	76.137 = £	152.274
"	NOVEMBRE	"	2	76.137 = £	152.274
MESE M	DECEMBRE	"			£ 2.012.610

SEGUE DIETRO

RIEPILOGO

ANNO	1982 =	£	477.650
"	1983 =	£	433.040
"	1984 =	£	170.716
"	1985 =	£	325.078
"	1986 =	£	102.531
"	1987 =	£	908.686
"	1988 =	£	1.339.834
"	1989 =	£	1.178.575
"	1990 =	£	1.117.143
ANNO	1991 =	£	2.012.610
		£	8.065.863

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

del p. Passiatore
all'atto della notifica, esposto
il p. Passiatore
22 MAG. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATI DI TARANTO

74024 MANDURIA (TA)
Via G. Falcone s.n. 5 - Tel/Fax 099/8712626
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

STUDIO LEGALE

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone s.n. 5 - Tel/Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

9792/97

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. De Carlo Palmino, nato il 29/05/1956, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 128529.

B - Nel periodo dal 1983 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

Avv. A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n. 6005
del 22 MAG. 1994
Dirigente Ammin.vo F.F. ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi
difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di appellazione ed in quello di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transazione, transazione, chiamare in causa terzi, spiegare documenti, convenzioni, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Taranto 18/4/92

De Carlo Palmino
E' attore
[Firma]

[Firma] 586
Mod. A
L. 5.920
24 MAG 1994
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 5/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorativo, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;

- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 18.039.737= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinow s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1983 - 1991,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 18.039.737=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliera operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 18/4/1997

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 4.XII.97 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto 11 9.5.97

f. l. Il Pretore

f. to: Il Cancelliere

MARRA

Pec. v. l.

Copia conforme all'originale

Taranto 1 8 MAG. 1997



IL CANCELLIERE

22 M

ANNO 1983 DE CARLO PALMINO

UNITARIO

MESE M	LUGLIO	RIPOSO NON SOGGETTO	1	39,040 =	£ 39040
"	AGOSTO	"	1	39,193 =	£ 157,972
"	SETTEM.	"	2	39,193 =	£ 78,986
"	OTTOBRE	"	3	39,193 =	£ 118,179
"	NOVEMBRE	"	1	40,173 =	£ 40,173
"	DICEMBRE	"	2	40,173 =	£ 80,346
					£ 514,996

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON SOGGETTO	1	40,173 =	£ 40,173
"	FEBBRAIO	"	3	40,627 =	£ 121,881
"	MARZO	"	1	40,627 =	£ 40,627
"	APRILE	"	2	40,627 =	£ 81,254
"	MAGGIO	"	2	42,315 =	£ 84,630
"	LUGLIO	"	2	42,315 =	£ 84,630
"	AGOSTO	"	3	42,768 =	£ 128,304
"	SETTEM.	"	3	42,768 =	£ 128,304
"	OTTOBRE	"	2	42,768 =	£ 85,536
"	DICEMBRE	"	2	43,222 =	£ 86,444
					£ 881,783

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON SOLUTO 2 43.676 = £ 87.352

" MARZO 3 43.676 = £ 131.028

" APRILE 3 44.485 = £ 133.455

" MAGGIO 1 45.392 = £ 45.392

" GIUGNO 3 45.392 = £ 136.176

" LUGLIO 4 45.392 = £ 181.568

" AGOSTO 3 47.577 = £ 142.731

" SETTEM. 5 47.577 = £ 237.885

" OTTOBRE 4 47.577 = £ 190.308

" NOVEMBRE 4 47.803 = £ 191.212

MESE M DICEMBRE 5 47.803 = £ 239.015

£ 1.716.122

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOLUTO 5 47.803 = £ 239.015

" FEBBRAIO 5 47.803 = £ 239.015

" MARZO 4 47.803 = £ 191.212

" APRILE 3 47.803 = £ 143.409

" MAGGIO 5 48.473 = £ 242.365

" GIUGNO 4 48.473 = £ 193.892

" LUGLIO 5 49.876 = £ 249.380

" AGOSTO 5 49.876 = £ 249.380

MESE M SETTEM

UNITARIO

MESE DI OTTOBRE RIPOSO NON SOBUTO

5

49,876 =

249,380

MESE DI NOVEMBRE

5

50,615 =

253,075

MESE DI DICEMBRE

4

50,606 =

202,424

2,452,547

ANNO 1987

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON SOBUTO

3

50,606 =

151,818

MESE DI MARZO

2

50,606 =

101,212

MESE DI APRILE

3

52,652 =

157,956

MESE DI MAGGIO

4

53,340 =

213,360

MESE DI GIUGNO

4

53,340 =

213,360

MESE DI LUGLIO

5

53,360 =

266,800

MESE DI AGOSTO

4

53,360 =

213,440

MESE DI SETTEMBRE

6

53,360 =

320,160

MESE DI OTTOBRE

3

53,360 =

160,080

MESE DI NOVEMBRE

5

54,058 =

270,290

MESE DI DICEMBRE

5

54,058 =

270,290

2,338,766

ANNO 1988

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON SOBUTO

4

55,321 =

221,284

MESE DI FEBBRAIO

5

55,321 =

276,605

MESE DI MARZO

4

55,321 =

221,284

MESE DI APRILE

3

55,321 =

165,963

UNITARIO

MESE DI	MASSIO	RIPOSO NON SOBUO	3	57,555 =	172,665
---------	--------	------------------	---	----------	---------

"	GIUGNO	"	4	57,555 =	230,220
---	--------	---	---	----------	---------

"	LUGLIO	"	3	57,556 =	172,668
---	--------	---	---	----------	---------

"	AGOSTO	"	5	57,556 =	287,780
---	--------	---	---	----------	---------

"	SETTEM.	"	3	57,556 =	172,668
---	---------	---	---	----------	---------

"	OTTOBRE	"	4	57,556 =	230,224
---	---------	---	---	----------	---------

"	NOVEMBRE	"	3	58,303 =	174,909
---	----------	---	---	----------	---------

MESE DI	DICEMBRE	"	3	58,303 =	174,909
---------	----------	---	---	----------	---------

					2,501,179
--	--	--	--	--	-----------

ANNO 1989

UNITARIO

MESE DI	GENNAIO	RIPOSO NON SOBUO	5	58,603 =	293,015
---------	---------	------------------	---	----------	---------

"	FEBBRAIO	"	4	58,603 =	234,412
---	----------	---	---	----------	---------

"	MARZO	"	2	58,603 =	117,206
---	-------	---	---	----------	---------

"	APRILE	"	2	59,656 =	119,312
---	--------	---	---	----------	---------

"	MASSIO	"	3	60,652 =	181,956
---	--------	---	---	----------	---------

"	GIUGNO	"	3	60,652 =	181,956
---	--------	---	---	----------	---------

"	LUGLIO	"	1	60,651 =	60,651
---	--------	---	---	----------	--------

"	AGOSTO	"	3	60,651 =	181,953
---	--------	---	---	----------	---------

"	SETTEM.	"	5	60,651 =	303,255
---	---------	---	---	----------	---------

"	OTTOBRE	"	4	65,585 =	262,340
---	---------	---	---	----------	---------

"	NOVEMBRE	"	2	66,512 =	133,024
---	----------	---	---	----------	---------

MESE DI	DICEMBRE	"	5	66,512 =	332,560
---------	----------	---	---	----------	---------

					2,401,640
--	--	--	--	--	-----------

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SABATO 1 67,761 = 67,761

" FEBBRAIO " 4 67,761 = 271,044

" MARZO " 3 67,761 = 203.283

" GIUGNO " 5 68,926 = 344,630

" LUGLIO " 1 68,926 = 68,926

" AGOSTO " 5 68,926 = 344,630

" SETTEM. " 5 68,926 = 344,630

" OTTOBRE " 4 68,926 = 275,704

" NOVEMBRE " 3 70,019 = 210,057

MESE M DICEMBRE " 3 70,019 = 210,057

= 2,340,722

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SABATO 1 71,868 = 287,472

" FEBBRAIO " 2 71,868 = 143,736

" MARZO " 5 71,868 = 359,340

" MAGGIO " 4 74,787 = 299,148

" GIUGNO " 2 74,787 = 149,574

" LUGLIO " 5 74,787 = 373,935

" AGOSTO " 3 74,787 = 224,361

" SETTEM. " 4 74,787 = 299,148

" OTTOBRE " 1 74,787 = 299,148

MESE M NOVEMBRE " 4 76,020 = 304,080

MESE M MEMBRE RIFESO NON SOBUTO 2 76,020 = 152,040

2,891,982

RIFILOSO

ANNO 1983 = 514,996

1984 = 881,783

1985 = 1,716,122

1986 = 2,152,547

1987 = 2,338,766

1988 = 2,501,179

1989 = 2,401,640

1990 = 2,340,722

1991 = 2,891,982

18,039,737

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO